



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e Affari Generali
UOC Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo
U.O. "Stato Matricolare e Rilevazione Presenze"
Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo
Telefono. 091/7033912 - FAX 091/7033951
EMAIL: matricolare@asppalermo.org
WEB www.ausl5opalermo.org

A. S. P. - PALERMO	
U. R. P. - Uff. di Direzione e Pubblica	
★	19 APR. 2011 ★
Prot. n.	9051URP

DATA 15 APR. 2011

PROT. N° SG3 8576/15 GRU

Al Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari
 Ai Direttori dei Distretti Sanitari
 Ai Direttori F.I.O. dei PP.OO.
 Al Coordinatore Sanitario dell'Area Territoriale
 Al Coordinatore Amministrativo dell'Area Territoriale
 Ai Responsabili del Coordinamento Amm.vo dei PP.OO.
 Al Direttore del S.I.M.T. CEFALU'
 Al Coordinatore delle UU.OO. in staff alla Direzione Aziendale
 Al Direttore della UOC Medicina Legale e Fiscale
 Al Responsabile della U.O. di Sorveglianza Sanitaria
 Al Responsabile dell'U.R.P.
 Alle OO.SS. della Dirigenza e del Comparto
 Alla R.S.U. Aziendale
 LORO SEDI

E p.c.

OGGETTO: accertamenti sanitari di idoneità al servizio e accertamenti sanitari di idoneità alla mansione specifica dei dipendenti delle Aziende sanitarie.

Si ritiene opportuno notificare alla SS.LL. la direttiva prot. n. 26832 del 21/03/2011 di eguale oggetto, unitamente a tutta la corrispondenza allegata, inviata dall'Assessorato Salute della Regione siciliana al fine di rendere noto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha riscontrato apposita nota assessoriale, con la quale si era rappresentata, tra altre fattispecie, quella relativa all'elevato numero di dipendenti delle Aziende sanitarie regionali in servizio con idoneità parziali e limitazioni allo svolgimento della specifica mansione.

In tale sede il Ministero con riferimento agli accertamenti sanitari di inidoneità al servizio "in modo relativo", ha fatto rinvio alle proprie precedenti note, emesse su quesiti posti, da ex AA.UU.SS.L della Regione Siciliana, in fattispecie relativa al cambio di mansione di cui all'art. 41, comma 2, lett.d), del D. lgsvo. 81 del 04/04/2008, anch'esse allegate alla presente, con le quali:

- sono stati delineati i rapporti intercorrenti tra il **giudizio sull'idoneità fisica al servizio espresso dalla Commissione medica di verifica** con eventuali controindicazioni di carattere generale allo svolgimento di talune mansioni, e il **successivo giudizio in ordine all'idoneità alla mansione specifica** cui l'Amministrazione intenda assegnare il proprio dipendente, **espresso del medico competente, in quei casi in cui è previsto per legge l'obbligo di sorveglianza sanitaria** ex art 38 del D. lgsvo. 81 del 04/04/2008 ;
- in relazione a quest'ultimo si puntualizza che : *"La tipologia del giudizio attribuito al medico competente in ordine all'idoneità alla mansione specifica risulta quindi, differentemente dal giudizio sull'idoneità al servizio formulato dalla CMV, <<contestualizzata>>, tiene cioè conto delle condizioni di salute del lavoratore strettamente correlate all'esposizione a rischi specifici, nell'ambito del contesto lavorativo nonché delle modalità operative ed organizzative del lavoro stesso."*;
- In conclusione inoltre viene specificato che al di fuori delle ipotesi in cui sia, prevista, dalla vigente normativa la sorveglianza sanitaria, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legi-

stativo n. 165 del 30.03.2001 (e quindi anche le Aziende del S.S.SN.) possano far accertare l'idoneità del dipendente alla mansione specifica - pur sempre, come detto, a seguito della pronuncia di inidoneità al servizio in modo relativo espressa dalla Commissione medica di verifica e delle eventuali controindicazioni e/o limitazioni da questa fornite - dalle Aziende sanitarie locali, anche tramite il Collegio medico costituito ai sensi delle norme contrattuali del comparto.


In considerazione dell'elevato numero di dipendenti delle Aziende sanitarie regionali in servizio con idoneità parziali e limitazioni allo svolgimento della specifica mansione e atteso il carattere di dettaglio che deve caratterizzare i giudizi del medico competente, l'Assessorato raccomanda di prestare, in particolare, la massima attenzione alla ricorrenza nei giudizi del medico competente di motivazioni puntuali ed esaustive, valutando con estrema attenzione e con il dovuto rigore - qualora, nel legittimo esercizio delle prerogative di organizzazione e programmazione aziendale si ritenesse di riscontrare giudizi lacunosi, non circostanziati, ovvero sussistessero altre ragioni di perplessità - di ricorrere tempestivamente - entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del medesimo giudizio da parte del medico competente, ai sensi dell'art. 41, comma 9, del D.lgs. 81/2008 - all'organo di vigilanza territorialmente competente - e cioè ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, competenti a disporre, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Si raccomanda il puntuale rispetto delle disposizioni contenute nella note diramate con la presente, alla cui integrale lettura comunque si rimanda, stante la rilevanza della materia trattata.

In particolare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del Servizio di Medicina Legale, per quanto di rispettiva competenza, cureranno gli aspetti organizzativi connessi all'attuazione della direttiva e delle indicazioni fornite nelle allegate note del Ministero dell'Economia.

L'U.R.P. è incaricato di provvedere alla pubblicazione della presente sul sito aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Salvatore Cirignotta)



22/03/2011
Al Sottosegretario del Servizio Sanitario Regionale
Al Sottosegretario del Servizio Sanitario Regionale Siciliano
giovane

Prot. n. 6503 del 23/03/2011

Assessorato Salute
Ufficio di Gabinetto
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Antonina Cardella
Dip. GRU
copie DS-DA-DG
VIA FAX
D. Ragusa - S. P. de Pietr

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Salute
Ufficio di Gabinetto

Codice fiscale 8001200026
Partita I.V.A. 0271070827

REGIONE SICILIANA
A. S. P. - PALERMO
23 MAR. 2011
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Prot. n. 26832

Prot. n. 26832 del 21/03/2011

OGGETTO: Accertamenti sanitari di idoneità al servizio e accertamenti sanitari di idoneità alla mansione specifica dei dipendenti dalle Aziende sanitarie.

REGIONE SICILIANA
AZIENDA PALERMO
22 MAR. 2011
PROL. DIREZIONE GENERALE
Prot. n. 2660

e. p.c.

Ai Direttori generali delle
Aziende del Servizio sanitario
regionale
SEDE

Dirigente generale
Dipartimento regionale
pianificazione strategica
SEDE

Il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro- del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 13 ottobre 2010, prot. n. 116059, ha riscontrato la nota assessoriale del 10 settembre 2010, prot. 10 settembre 2010, Prot./Servizio 1/n. 28760, con la quale si è rappresentata, tra altre fattispecie, quella relativa all'elevato numero di dipendenti delle Aziende sanitarie regionali in servizio con idoneità parziali e limitazioni allo svolgimento della specifica mansione.


Il Ministero - con riferimento agli accertamenti sanitari di infidoneità al servizio "in modo relativo" - rinvia alle proprie precedenti note del 24 giugno 2008, n. 76986 e del 3 maggio 2010, n. 54452, emesse su quesiti posti, rispettivamente, dall'ex AUSL n. 5 di Messina e dall'ASP di Ragusa. In particolare viene richiamata l'attenzione sul contenuto della nota n. 54452 del 3 maggio 2010 che - in fattispecie relativa al cambio di mansione di cui all'art. 41, comma 2, lett. d), - dopo avere premesso quali siano i rapporti intercorrenti tra il giudizio sull'idoneità fisica al servizio espresso dalla Commissione medica di verifica, con eventuali controindicazioni di carattere generale allo svolgimento di talune mansioni, e il giudizio di idoneità alla mansione specifica del medico competente, in quei casi in cui è previsto per legge l'obbligo di sorveglianza sanitaria - così puntualizza: "La tipologia del giudizio at-

tribuito al medico competente in ordine all'idoneità alla mansione specifica risulta quindi, differentemente dal giudizio sull'idoneità al servizio formulato dalla CMV, <<contestualizzata>>, tiene cioè conto delle condizioni di salute del lavoratore strettamente correlate all'esposizione a rischi specifici, nell'ambito del contesto lavorativo nonché delle modalità operative ed organizzative del lavoro stesso.

In ragione dell'elevato numero di dipendenti delle Aziende sanitarie regionali in servizio con idoneità parziali e limitazioni allo svolgimento della specifica mansione e atteso il carattere di dettaglio che deve caratterizzare i giudizi del medico competente, si raccomanda alle SS. LL. di procedere ad analizzare le suindicate situazioni, prestando, in particolare, la massima attenzione alla ricorrenza nei giudizi del medico competente di motivazioni puntuali ed esaustive, valutando con estrema attenzione e con il dovuto rigore - qualora, nel legittimo esercizio delle prerogative di organizzazione e programmazione aziendale si ritenesse di riscontrare giudizi lacunosi, non circostanziati, ovvero sussistessero altre ragioni di perplessità - di ricorrere tempestivamente - entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del medesimo giudizio da parte del medico competente, ai sensi dell'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 - all'organo di vigilanza territorialmente competente - e cioè ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, competenti a disporre, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Si allegano le copie delle note ministeriali sopra citate.

L'ASSESSORE
(Dot. Massimo Russo)



0917032336

. 2 .

In particolare, con la nota n. 54452 del 3 maggio 2010 è stato posto l'accento sui rapporti intercorrenti tra il giudizio in ordine all'idoneità fisica al servizio in modo relativo espresso dalla CMV, con eventuali controindicazioni di carattere generale allo svolgimento di talune mansioni, e la successiva scansione procedurale, invece, del giudizio in ordine all'idoneità alla mansione specifica cui l'Amministrazione intende assegnare il proprio dipendente, espresso, nei casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo di sorveglianza sanitaria in relazione all'esposizione a fattori di rischio oggettivamente valutati e correlati alla mansione stessa, dal medico competente in occasione, appunto, del cambio della mansione, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 41, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Arturo CARMENINI)



Il quesito posto trae la propria origine da alcune disuniformità interpretative e, conseguentemente, applicative, per quel che concerne il giudizio in ordine all' idoneità ovvero all' idoneità al servizio, in quanto impropriamente qualificato anche come giudizio di idoneità alla mansione specifica, il quale invece riveste caratteri distinti, nei termini che di seguito si espongono.

Il D.P.R. n. 461 del 29.10.2001, oltre ad apportare, com'è noto, significative modifiche alle procedure di riconoscimento della dipendenza della infermità da cause di servizio, ha introdotto, all'art. 15, per la generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30.09.2001 (e successive modificazioni), importanti innovazioni anche per i procedimenti di accertamento di inidoneità ed altre forme di inabilità (vedi circolare dirrettoriale n. 428 del 26.04.2004, pag. 3).

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2004, emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 13, del D.P.R. n. 461 del 2001, si è provveduto, tra l'altro, alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei fascicoli agli organismi sanitari alternativi previsti dall'art. 9, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 461 del 2001 ed alla specificazione delle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti.

Relativamente al riparto di competenza, esso opera in funzione della natura giuridica dell'Amministrazione (o Ente o Corpo) cui appartiene il dipendente da sottoporre a visita.

Tra le varie PP.AA. - per i cui dipendenti sussiste la competenza delle Commissioni mediche di verifica ad effettuare l'intera gamma degli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 461/2001 e dal decreto ministeriale del 12.02.2004 - figurano le Amministrazioni, Enti ed Azienda del Servizio sanitario nazionale (vd. circolare di questa Direzione Centrale n. 428 del 26.04.2004, pag. 7).

Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, di detto decreto ministeriale, il giudizio sull' idoneità ovvero sull' idoneità al servizio nonché su altre forme di inabilità nei confronti, tra gli altri, dei dipendenti della Azienda sanitaria locale, deve essere richiesto, per competenza, alla Commissione medica di verifica.

Premessa quanto sopra, si osserva, con specifico riferimento agli accertamenti di idoneità ed altre forme di inabilità di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 461/2001, che i contenuti delle pronunce che le Commissioni mediche previste dal decreto ministeriale del 12.02.2004 sono chiamate ad esprimere risultano indicati dall'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale del 12.02.2004: la Commissione medica esprime il proprio giudizio sull' idoneità ovvero sull' idoneità temporanea oppure sull' idoneità permanente assoluta o relativa al servizio; in caso di inidoneità al servizio, la Commissione deve indicare se trattasi di inidoneità al servizio "in modo assoluto" (ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro) oppure "in modo relativo"; ancora, in quest'ultimo caso, il giudizio di inidoneità "in modo relativo" al servizio deve essere espresso con riferimento all' inquadramento professionale del dipendente al fini dell'attivazione dell'istituto del cambio mansioni (con o senza mutamento del profilo professionale di appartenenza), ove previsto dalle norme contrattuali che

0917032336

disciplinano il rapporto di lavoro; infine, ove prescritto oppure previsto da disposizioni vigenti, deve essere espressa il giudizio in merito ad eventuali altre forme di inabilità.

Per quanto riguarda, in particolare, il giudizio di idoneità al servizio in modo relativo ai fini dell'eventuale cambio mansioni, si ritiene pertanto, che, una volta compiuta la visita, qualora la Commissione medica di verifica valuti che le patologie accertate nel giudizio diagnostico non consentano al dipendente di svolgere una mansione propria del livello professionale di appartenenza, la Commissione medica di verifica stessa debba formulare il proprio giudizio nei seguenti termini:

« permanentemente idoneo al servizio in modo relativo ma idoneo ad altro profilo utilizzo », accompagnando tale giudizio da eventuali controindicazioni e/o limitazioni di carattere generale allo svolgimento di attività/mansioni/servi che, in ragione della natura e dell'entità delle patologie accertate in diagnosi, possano risultare di pregiudizio allo stato di salute del dipendente.

Non rientrano, per contro, nell'ambito di competenza della Commissione medica di verifica i giudizi di idoneità ovvero di idoneità alle mansioni specifiche. In quanto né il D.P.R. n. 461 del 2001 né, tanto meno, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2004 attribuiscono ad essa tale potere.

Si ritiene, infatti, che tale ultima tipologia di accertamento debba essere riservata al medico competente, già prescelto dall'Amministrazione ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994, il quale, sulla base di specifiche conoscenze dell'organizzazione dell'Amministrazione e delle situazioni di rischio presenti sui luoghi di lavoro, potrà esprimersi, tenendo conto del giudizio di idoneità al servizio in modo relativo già formulato dalla Commissione medica di verifica nonché delle eventuali controindicazioni da questa fornite, sull'idoneità allo svolgimento delle nuove e specifiche attività/mansioni cui l'Amministrazione di appartenenza intenda assegnare il proprio dipendente, previo esperimento degli adempimenti previsti dalla normativa contrattuale del comparto (verifica della disponibilità organica, acquisizione del consenso del dipendente ad essere assegnato ad attività/mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto, etc.).

L'attribuzione al medico competente dei compiti relativi all'affettuazione degli accertamenti per la valutazione dell'idoneità ovvero della idoneità alle mansioni specifiche, già previsti dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994, risultano oggi ancora più chiari per effetto della nuova normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro recata dal decreto legislativo n. 81 del 8 aprile 2008.

Al sensi dell'art. 41, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il medico competente, infatti, effettua, tra le altre, la "... visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alle mansioni specifiche" (lettera "d").

Il successivo comma 6 dell'art. 41 cit. specifica che, al termine degli accertamenti, il medico competente esprime, le varie tipologie di giudizio (idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, etc.), pur sempre relativi alla mansione specifica,

mentre il giudizio sull'idoneità o meno al servizio è, come detto, di competenza della Commissione medica di verifica.

In quei casi in cui non è, invece, prevista, dalla vigente normativa, la sorveglianza sanitaria, si ritiene che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 possano far accertare l'idoneità del dipendente alla mansione specifica - pur sempre, come detto, a seguito della pronuncia di inidoneità al servizio in modo relativo espressa dalla Commissione medica di verifica, e delle eventuali controindicazioni e/o limitazioni da questa fornite - dalle Aziende sanitarie locali, anche tramite il Collegio medico costituito ai sensi delle norme contrattuali del comparto, spinta la generale competenza attribuita alle Unità sanitarie locali dall'art. 14, comma 3, lettera "g" della legge n. 833 del 1978 relativamente "agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 2", cioè con la sola esclusione dei servizi sanitari già autonomamente disciplinati (ovvero quelli delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia nonché dell'ex Azienda autonoma FF.SS.).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Arturo CARMENATI)

0917032336

All. 2

INVIATA ANCHE
VIA FAX 14 5/5/2010 MINUTA



Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DEL TESORO
Via Cassia n. 3 - 00188 Roma

Roma, 3 MAG. 2010

Ufficio III

Alla Direzione territoriale dell'Economia e delle Finanze
Via Archimede, 17
97100 RAGUSA

Prot. n. 54452

All.: 1

Oggetto: Accertamenti di Inidoneità dei dipendenti dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa.

Codesta Direzione territoriale, con foglio n. 5130/10 del 22 aprile 2010, ha chiesto di sapere se debba essere dato corso alla richiesta formulata con nota n. 0012275 del 30 marzo 2010, con la quale la coesistente Azienda sanitaria provinciale (ASP) ha avviati dodici dipendenti a visita al fine di accertare il permanere delle condizioni di inidoneità al servizio.

In via generale, si rappresenta che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D.P.R. n. 461 del 29.10.2001 e dell'art. 6, comma 5, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2004, la Commissione medica competente è chiamata ad esprimere il proprio giudizio sull'idoneità ovvero sull'inidoneità, temporanea o permanente, al servizio.

In caso di inidoneità permanente al servizio, deve essere specificata se questa è "in modo assoluto" (ossia a qualsiasi impiego e mansione, ex art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 461 del 29.10.2001, per la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro) ovvero "in modo relativo"; in questo caso, il giudizio di inidoneità al servizio "in modo relativo" deve essere espresso con riferimento all'inquadramento professionale del dipendente, ai fini del successivo cambio mansioni.

Per il personale, tra le altre Amministrazioni Pubbliche, delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, la competenza ad esprimere tali giudizi è affidata alla Commissione medica di verifica, secondo i generali criteri di ripartizione dei carichi di lavoro fissati dall'art. 3 del D.M. del 12.02.2004 (vd. circolare di questa Direzione Centrale n. 426 del 28.04.2004, pagina 7).

Si conclude, a tal proposito, copia della nota n. 78888 del 24 giugno 2008, con la quale sono stati forniti chiarimenti ad Amministrazioni e vario titolo interessate in relazione problematica dei giudizi di idoneità ovvero di inidoneità al servizio (formulati dalle Commissioni mediche di verifica) e quelli, invece, di idoneità ovvero di inidoneità alla mansione specifica espressi dal medico competente ex art. 38 del d.lgsvo n. 81 del 2008.

Su tale ultimo punto, appare, in particolare, necessario evidenziare che la ASP di Ragusa (ultimo cpv. della nota del 30 marzo 2010) ha, peraltro, chiesto di indicare, al fine di procedere alla ricollocazione del dipendente secondo quanto previsto dalle norme contrattuali del comparto, anche quali siano, in caso di accertata permanenza delle condizioni di inidoneità

STAMPED REVERSE SIDE OF PAGE

- 2 -

al servizio, le mansioni che il dipendente, in relazione al proprio inquadramento professionale, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti mutamento di profilo professionale.

Al riguardo, si rende necessario osservare, come già precisato nell'allegata nota del 24 giugno 2008, che, qualora la CMV, al termine della visita, ritenga che il dipendente non possa svolgere alcune mansioni del profilo di appartenenza, ossia nel caso in cui ricorra un giudizio di inidoneità al servizio relativa, la CMV stessa debba esprimere il proprio giudizio nei seguenti termini:

<permanente (o, se del caso, temporaneamente) inidoneo al servizio d'istituto in modo relativo>, accompagnando tale giudizio da eventuali controindicazioni, di carattere generale, allo svolgimento di attività/mansioni/servizi dell'inquadramento professionale che, in ragione della natura e dell'entità delle patologie diagnosticate, possano risultare incompatibili con lo stato di salute del dipendente.

Spetta, per contro, al medico competente ex art. 35 del d.lgsvo n. 81/2008, in quei casi in cui è previsto per legge l'obbligo di sorveglianza sanitaria, formulare - a seguito del giudizio di inidoneità al servizio relativa espressa dalla CMV e delle eventuali generali controindicazioni da questa fornite - il proprio giudizio sull'idoneità allo svolgimento delle mansioni specifiche cui l'Amministrazione di appartenenza (in questo caso, l'ASP di Ragusa) possa adibire il proprio dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2, lettera d) e comma 5 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

La tipologia del giudizio attribuito al medico competente in ordine all'idoneità alle mansioni specifiche risulta quindi, differentemente dal giudizio sull'idoneità al servizio formulato dalla CMV, "contestualizzato" (ossia cioè conte delle condizioni di salute del lavoratore, strettamente correlate all'esposizione a rischi specifici, nell'ambito del contesto lavorativo nonché delle modalità operative ed organizzative del lavoro stesso).

In quelle situazioni in cui non è, invece, prevista, dalla vigente normativa, la sorveglianza sanitaria, si ritiene che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001, e quindi anche l'ASP di Ragusa, possano far accertare l'idoneità del dipendente alla mansione specifica - pur sempre, come detto, a seguito della pronuncia di inidoneità al servizio in modo relativo espressa dalla Commissione medica di verifica e delle eventuali controindicazioni di carattere generale da questa fornite - dalle Aziende sanitarie locali, anche tramite il Collegio medico costituito ai sensi delle norme contrattuali del comparto Sanità, stante la generale competenza attribuita alle medesime (ex) Unità sanitarie locali dall'art. 14, comma 3, lettera "q" della legge n. 833 del 1978 relativamente "agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale...".

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Arturo CARUSO)